

Verbale di udienza del 25 marzo 1999

Il P.M. in data 16.02.1999, assumeva interrogatorio di tale Izzo Angelo, chiede che la Corte disponga l'interrogatorio dello stesso

Il difensore Avv. Tommasini si oppone all'audizione del teste sopra citata, richiamando l'art. 493

LA CORTE

Sentite le parti si riserva di decidere sulla richiesta del P.M. circa l'audizione di Izzo Angelo O M I S S I S

LA CORTE Sciogliendo la riserva sulle richieste fatte il 04.02.99 emette il seguente provvedimento (allegato al verbale)

“La Corte, sciogliendo la riserva sulle richieste formulate dalla difesa e dal P.M. all'udienza del 04.02.1999, così provvede:

- a) **AMMETTE** l'audizione di tutti i testi richiesti dalla difesa ex art. 195 c.p.p., tranne allo stato, di che sarebbero stati indicati nell'udienza del 18.07.97 e 12.10.97, posto che in tali giorni la Corte non tenne udienza (il 15.07.97 il processo fu rinviato al 23.09.97; il 10.10.97 al 21.10 dello stesso anno), per cui la Corte non era in grado di valutare tali richieste così come tutte le altre che sarebbero state formulate il 18.07 ed il 12.10 del 1997.
Pertanto sarà cura della difesa indicare le udienze cui le predette richieste furono in realtà avanzate;
- b) **DISPONE** l'acquisizione nel fascicolo del dibattimento dei verbali d'interrogatorio di Barreca Filippo indicati all'udienza del 16.01.97 e relativi ai processi Latella + 109; Barreca Filippo (Trib. Roma) udienza 19.04.94, Mancini Giacomo udienza del 12.04.95, Condello + 6 udienze del 04.05.95 e del 15.02.96, Riina + 13 udienza del 11.01.96, processo Well Street (Trib. Milano) udienza 23.01.96 e Foti + 2 (Trib. Messina) udienza 04.12.96. **NON AMMETTE**, perché non pertinenti l'acquisizione della sentenza Ord. Del G.I. di Milano nel proc. c/o Azzi Nico + 25, l'acquisizione della richiesta di archiviazione fatta al GIP dalla Procura della Repubblica nei confronti di Misasi Riccardo in data 11.12.1995, l'acquisizione del provvedimento di archiviazione emessa dal GIP di Reggio Calabria nei confronti di Misasi Riccardo in data 03.05.96, infine l'acquisizione dei verbali d'interrogatorio di Scriva G. e Raso A. rese il 27.11.96 (Tribunale di Messina) nel proc. Foti G. + 2
- c) **AMMETTE** ex art. 507 c.p.p., ricorrendone gli estremi la richiesta d'audizione dei testi dr. Francesco Sirleo, Canale Paola, nonché di Sacco Domenico, del cap. Di Fazio, del Col. Pellegrino Angelo. Del dr. Viola, del dr. G. Montera e del dr. Caputi in ordine alle circostanze indicate dalla difesa in data 04.02.99.
- d) **DISPONE** l'acquisizione dei verbali delle dichiarazioni dibattimentali indicati nella memoria difensiva depositata il 04.02.99 e relativa ai collaboratori Lauro Giacomo, Barreca Filippo, Albanese G, Schettini e Lombardo G.;
- e) **AMMETTE** l'esame dell'imputato Romeo Paolo.

- f) **Per** quanto riguarda l'invocata **ACQUISIZIONE DELLA LETTERA CHE SAREBBE STATA INVIATA DAL DR. CORDOVA AL PRESIDENTE DI QUESTA CORTE IN DATA 26.08.96**, nonostante le ricerche a suo tempo effettuate in cancelleria, la stessa non è stata rinvenuta, per cui se la difesa fosse in possesso di tale missiva potrebbe esibirla alla Corte, che in tal caso, sarebbe in grado di pronunciarsi su una eventuale acquisizione.
- g) Passando in esame **LE RICHIESTE DEL P.M.**, sull'accordo della difesa, va, innanzitutto ammessa l'audizione di Logoteta Demetrio, Ielo Donatella, mar. Nicola Moschitta, dr. Paolino Quattrone, dr. Rocco Gerardi e del collaboratore Iero Paolo, che riferiranno sulle circostanze indicate nella memoria del P.M. in data 0402.99.
- h) **AMMETTE**, altresì, l'escussione del cap. Massimo Girardi che riferisca sul contenuto delle dichiarazioni a lui rese da Dominici Carmine e sulla relazione a sua firma del 19.02.94, in quanto non ha alcun pregio l'osservazione difensiva secondo cui dovrebbe essere esaminato il Dominici, poiché le loro dichiarazioni potrebbero essere contrastanti, spettando poi alla Corte di valutare globalmente. A tanto è da aggiungere che la difesa all'udienza del 27.06.96 non si era opposta a tale richiesta del P.M.
- i) Riguardo poi all'invocata escussione dei testi Panoreo Giovanni, Santillo, Zocca Giuseppe, per estensore (da identificare nel rapp. Giud. N. 050606 del 25.03.68 Quest. Di Roma), dr. A. Corradini, dr. P. Viola, dr. L. Micari, dr. Russo, la stessa può **AMMETTERSI** tenuto conto della doppia rilevanza ai fini della decisione, a nulla valendo le osservazioni della difesa del 04.02.99, secondo cui le circostanze sulle quali dovrebbero riferire i testi risalgono ad anni addietro e che, dovendo il Romeo essere assunto in esame dalla difesa, il P.M. potrebbe controesaminarlo in ordine ai fatti sui fatti cui dovrebbero deporre i predetti testi. Ebbene aggiungere ed il caso di notare che la stessa difesa sempre all'udienza del 27.06.96 non s'era opposta a tale richieste del P.M.
- j) Va infine **AMMESSA** l'audizione dell'isp. Eportentosi e del dr. M. Esposito sulle circostanze indicate dal P.M., nonché ai sensi dell'art. 507 c.p.p. ricorrendone gli estremi del coll. Scopelliti Giuseppe.

RIGETTA OGNI ALTRA RICHIESTA DELLE PARTI NON ESPRESSAMENTE ACCOLTA

LA CORTE

In relazione alle disposte acquisizioni dei verbali relative alle dichiarazioni rese da Lauro Giacomo, Barreca Filippo, Albanese, Schettini, Lombardo Giuseppe, chiarisce che devono intendersi acquisiti tutti gli atti relativi a dichiarazioni resa dai predetti collaboratori legittimate, acquisiti nei dibattimenti dei quali costoro resero le dichiarazioni indicati dalla difesa.

LA CORTE

Precisa ulteriormente che devono intendersi acquisiti tutti i verbali interrogatorio dichiarazioni dibattimentali e di interrogatorio relativi ai più volte citati collaboratori ed indicati dalla difesa nell'elenco depositato il 04.02.99

